



**Deliberazione dell'Amministratore Unico
n. 182 del 09/08/2024**

Oggetto: Esecuzione del giudicato nascente dalla Sentenza emessa dal Tribunale Civile di Palermo, Sez. Lavoro, n.325/2024 pubbl. il 26/01/2024 resa nel giudizio R.G.L n.9803/2022, promosso dal dipendente J. A. A. - Integrazione delibera n. 149 del 20/06/2024 dell'A.U.

Il Direttore Generale f.f. propone all'Amministratore Unico di approvare la proposta di deliberazione, trasmessa dall'Ufficio Legale con comunicazione interna n. 001 – 4355 – INT/2024 del 06/08/2024 condivisa nei contenuti e nella forma, di seguito riportata:

Con ricorso del 05/10/22 il dipendente J. A. A. , già inquadrato al 5° livello del CCNL del settore Gas/Acqua, ha adito il Tribunale Civile di Palermo –sez. Controversie di Lavoro- al fine di sentire dichiarare il suo diritto ad essere inquadrato a livello 7° dal 2017, ed in subordine al livello 6 ° sempre dal 2017, o dalla diversa data ritenuta dal Giudice del Lavoro designato.

Conseguentemente ha chiesto la condanna della Società convenuta, al pagamento delle relative differenze retributive, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo, oltre il pagamento delle spese di lite.

Si costituiva in giudizio l'AMAP con il patrocinio dell'avv.to Concetta Pennisi, eccependo in via preliminare la prescrizione del preteso diritto alle relative differenze retributive e chiedendo nel merito il rigetto del ricorso.

Alla prima udienza di comparizione, il legale costituito per AMAP, faceva presente al Giudice che l'Azienda non avrebbe preso in considerazione proposte transattive vertenti giudizi promossi dai dipendenti, e ciò sino al completamento delle attività di

ricognizione dei fabbisogni di personale in relazione alla prossima riorganizzazione aziendale.

Dopo l'espletamento delle prove testimoniali, il predetto giudizio si è concluso con sentenza n. 325/2024 pubbl. il 26/01/2024, con la quale il Giudice ha così statuito:

- Dichiarare il diritto del ricorrente all'inquadramento nel VI° livello dall'01/01/2018 al 15/05/2020 e nel VII° livello a decorrere dal 16/08/2020;
- Condanna l'AMAP all'inquadramento del ricorrente nei livelli e con la decorrenza come sopra accertati e alla corresponsione delle relative differenze retributive rispettivamente a decorrere dall'01/10/2017 per il VI° livello, e dal 16/05/2020 per quelle di VII° livello, che liquida nei complessivi € 31.661,85 sino al 30/09/2023, ivi inclusi rivalutazione monetaria e interessi legali sino 30/09/2023, oltre ulteriore rivalutazione monetari e interessi legali da detta data al saldo effettivo, nonché ad accantonare il maggiore importo dovuto per TFR.
- Condanna la Società resistente alla rifusione in favore di parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, CPA e IVA, se dovuti come per legge, disponendone la distrazione in favore dell'avv.to Fazio Alessandra, antistataria”.

Con deliberazione del 20/06/2024 n. 149 si è data esecuzione in parte alla sentenza indicata in oggetto, attribuendo al ricorrente l'inquadramento al 7° livello dal 2017 e provvedendo al pagamento, nei confronti dell'avv.to di controparte, delle spese legali.

Con la presente si integra la deliberazione sopra indicata riconoscendo al ricorrente le differenze retributive stabilite in sentenza, non essendo riusciti a trovare un accordo equitativo che soddisfacesse le esigenze di entrambi le parti.

Ciò posto, si è determinato un incremento del costo del personale, e l'Ufficio scrivente ha provveduto a richiedere all'Unità ABP del Servizio AFGE la relativa quantificazione.

La predetta Unità, con e-mail del 05/08/2024 ha trasmesso i relativi conteggi.

Per essere precisi e considerando la precedente delibera dell'A.U. n.149 del 20.06.2024, con la quale con il cedolino di luglio 2024 sono stati pagati oneri Anno Precedente e sorte Anno Corrente, i dati relativi per potere ottemperare alla Sentenza n. 325/2024 pubbl. il 26/01/2024 sono i seguenti:

dall' 01.10.2017 al 31.12.2023

Sorte A.P.	EURO 29.091,14
TFR	EURO 2.154,90
Rivalutazione	EURO 3.025,25
Interessi	EURO 1.355,34
Totale	EURO 35.626,63

Il tutto per un costo totale di Euro € 35.626,63 oltre sanzioni INPS non determinabili. Si propone pertanto delibera autorizzativa nel senso sopra rappresentato.

Il Responsabile dell'Ufficio Legale

F.to Avv.to Angela M.Siciliano

La spesa di € **35.626,63** graverà sul fondo rischi specifico.

Il Responsabile del Servizio AMFI

F.to Rag. Gaetano Melucci

Il Direttore Generale f.f., vista e condivisa la superiore proposta, propone all'Amministratore Unico l'adozione del relativo atto deliberativo

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

F.to Ing. Giovanni Sciortino

L'AMMINISTRATORE UNICO

Presa visione della superiore proposta del Direttore Generale f.f. trasmessa in data 08/08/2024

In virtù dei poteri previsti dal vigente Statuto AMAP S.p.A., approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 25 novembre 2021

DELIBERA

- Ad integrazione delibera n. 149 del 20/06/2024 dell'A.U ed in esecuzione della sentenza del Tribunale Civile sez. Lavoro n. n.325/2024 pubbl. il 26/01/2024, nel giudizio R.G.L. n. 9803/2022 promosso dal dipendente A. J. A. , autorizzare il pagamento in favore del predetto dipendente della complessiva somma di € 35.626,63 ;

Il presente atto sarà acquisito al Repertorio delle Deliberazioni dell'Amministratore Unico tenuto a cura dell'UC_RSCT.

09/08/2024

L'AMMINISTRATORE UNICO

F.to Ing. Alessandro Di Martino